



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
UFFICIO III
Ambito Territoriale per la Provincia di Bari
Via Re David, 178/f - c.a.p. 70125 - Codice iPA: m_pi
PEC: uspbpa@postacert.istruzione.it - PEO: usp.ba@istruzione.it

Bari, data in protocollo

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della Provincia di BARI

p.c.

All'Ufficio Scolastico Regionale
per la Puglia - Direzione Generale – BARI
Alle OO.SS. del Comparto Scuola – LORO SEDI
Al Sito Web - SEDE

Oggetto: controlli e verifiche per la stipula dei contratti a tempo indeterminato e determinato.

Sono in via di completamento le operazioni di individuazione dei destinatari di proposte a tempo indeterminato e determinato.

Le individuazioni da procedura concorsuale per quello che attiene l'assegnazione della Provincia sono state oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale della Direzione Generale dell'USR della Puglia. Sui dispositivi si evidenzia anche l'inclusione con riserva dei candidati. Da tale inclusione con riserva discende l'accantonamento della sede disposto da questo Ufficio. A tal proposito si richiama quanto riporta l'allegato A al decreto AOOGABMI 228 del 23 luglio 2021: *“In merito ai soggetti inseriti con riserva nelle graduatorie preordinate alle immissioni in ruolo a seguito di contenzioso, si raccomanda una immediata esecutività delle eventuali sentenze relativamente alle sole graduatorie per cui è causa. Nei casi di giudizio pendente, in ragione dei singoli dispositivi, si darà luogo all'immissione in ruolo con riserva, ove detti dispositivi garantiscano la relativa utilità, ovvero all'accantonamento dei posti in attesa del giudicato.”*

Questo Ufficio ha disposto, con pubblicazione sul sito istituzionale,

- l'assegnazione di sede per coloro i quali siano stati assegnati alla provincia di Bari con procedura concorsuale (precisando se trattasi di sede accantonata),
- l'assegnazione di sede per i candidati in posizione utile da Graduatoria ad Esaurimento precisando se trattasi di sede accantonata o alternativamente se è possibile stipula del contratto **con clausola risolutiva in caso di esito favorevole all'amministrazione del giudizio in corso.**
- l'assegnazione di sede per i destinatari di contratto ai sensi dell'art. 59 comma 4 del D. Lgs. 71 (*Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente*)

Sono in corso le individuazioni per i destinatari di contratto a tempo determinato, che si concluderanno, presumibilmente entro il 3.9.2021.

Si richiama l'attenzione delle SS.LL sui controlli da effettuare tempestivamente nell'immediatezza della sottoscrizione del contratto. **Il controllo deve riguardare tutti i docenti neo immessi in ruolo, sia con procedura concorsuale che dalle graduatorie ad esaurimento, nonché tutti i docenti destinatari dei contratti a tempo determinato.**



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
UFFICIO III
Ambito Territoriale per la Provincia di Bari
Via Re David, 178/f - c.a.p. 70125 - Codice IPA: m_pi
PEC: uspba@postacert.istruzione.it - PEO: usp.ba@istruzione.it

Questo Ufficio ha effettuato/effettua le individuazioni dei destinatari delle proposte di assunzione sulla base delle autocertificazioni ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

L'[art. 15 della legge 183/2011](#) in materia di autocertificazioni prevede "Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad **acquisire d'ufficio** le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché **tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni**, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato".

Destinatari di proposta a tempo determinato

L'art. 7 comma 5 D.M. 640/2017 prevede "All'atto del primo rapporto di lavoro stipulato in applicazione del presente decreto, i predetti controlli sono tempestivamente effettuati dal dirigente scolastico che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia della stessa istituzione scolastica e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso. Qualora i suddetti controlli siano chiesti da altre scuole interessate il controllo sarà effettuato dal dirigente scolastico che gestisce la domanda".

Si richiama ciò che prevede l'O.M. 60/2020.

L'istituzione scolastica **avrà cura di verificare ulteriormente e immediatamente la corrispondenza del titolo dichiarato** con quanto previsto al punto A delle tabelle allegate all'OM 60/2020 relativamente alle diverse graduatorie e con l'ordinamento vigente delle classi di concorso. In particolare:

- per le I fasce, andrà ulteriormente verificato che gli aspiranti abbiano inserito il titolo di abilitazione o il titolo di specializzazione sul sostegno previsto dalla normativa vigente;
- per le II fasce, va ulteriormente verificata la correttezza del titolo di studio e la sua completezza, con riferimento ai casi di conseguimento dei crediti formativi previsti per la relativa classe di concorso e dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs. 59/17.

Si raccomanda la massima attenzione relativamente alle **graduatorie di II fascia sostegno**, per le quali il requisito di accesso è aver svolto almeno **tre anni di servizio** sul sostegno sullo specifico grado: la mancanza del requisito determina l'esclusione dalla relativa graduatoria.

Destinatari di contratto ai sensi dell'art. 59 comma 4 del D. Lgs. 73/2021

Si richiamano i requisiti

- per i **docenti di Sostegno** che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per Sostegno
- per i **docenti di posto comune**, oltre all'iscrizione nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è altresì richiesto che abbiano svolto su posto comune, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
UFFICIO III
Ambito Territoriale per la Provincia di Bari
Via Re David, 178/f - c.a.p. 70125 - Codice IPA: m_pi
PEC: uspba@postacert.istruzione.it - PEO: usp.ba@istruzione.it

dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

Specializzazione conseguita all'estero

In riferimento alla specializzazione per il sostegno conseguita all'estero, si richiamano le indicazioni ministeriali che qui si intendono integralmente richiamate, ed in particolare la nota 20446 del 14 luglio 2021, con la quale il Ministero dell'Università e della Ricerca chiarisce in merito alla validità per le Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) dei titoli di specializzazione TFA sostegno conseguiti all'estero. Il caso analizzato è in particolare quello dei titoli presentati per tramite dell'agenzia denominata "Unimorfe International University" al Ministero dell'università e della ricerca circa il riconoscimento del presunto titolo, rilasciato dall'ente "Evergood Advisors Campus University" con presunta sede in Cipro.

Il Ministero evidenzia che:

- non è nota alcuna istituzione riconosciuta dallo Stato estero (Cipro) né in altri Stati, ove si sia conseguito il presunto titolo di specializzazione al sostegno;
- non è noto quale sia il rapporto tra "Evergood Advisors Campus University" con presunta sede in Cipro (come specificato nel "diploma integrativo") e "Unimorfe International University";
- non è noto dove ed a che titolo le istituzioni sopra citate operino e possano legittimamente rilasciare titoli di qualsiasi tipo.

Per il Ministero il titolo esibito dai richiedenti:

- non risulta titolo abilitante, in quanto in Cipro non è dimostrato che i possessori di tale titolo abilitante possano insegnare sostegno nelle scuole e in quale grado delle medesime;
- non risulta titolo accademico di specializzazione post lauream, (pur previsto per l'accesso in GPS che consentirebbe, se valido, di utilizzarlo come insegnante di sostegno), in quanto non è dimostrato in alcun modo che provenga da Istituzione di formazione superiore riconosciuta nello Stato di Cipro legittimata a rilasciare titoli ufficiali con valore legale a Cipro e non è dimostrato che i possessori di tale titolo di specializzazione possano insegnare sostegno nelle scuole e in quale grado delle medesime.

Il M.U.R. sottolinea quindi che il diploma di specializzazione al sostegno conseguito all'estero o altro titolo equivalente preso all'estero debba necessariamente consentire l'insegnamento del sostegno nel Paese ove è stato conseguito per consentire in Italia il correlato ingresso quale titolo spendibile nelle GPS.

Docenti destinatari di nomine in ruolo dall'a.s. 2020/21 e contratto a tempo determinato

A mente della nota AOODGPER 25089 del 6.8.2021 avente oggetto Anno scolastico 2021/22 – Istruzioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A., qui integralmente richiamata, si pone l'attenzione in merito a quanto disposto dall'articolo 399, commi 3 e 3-bis, del T.U., nella parte in cui dispone che: ***"A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero***



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
UFFICIO III
Ambito Territoriale per la Provincia di Bari
Via Re David, 178/f - c.a.p. 70125 - Codice IPA: m_pi
PEC: uspba@postacert.istruzione.it - PEO: usp.ba@istruzione.it

all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del presente testo unico. L'immissione in ruolo comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo.”

Richiesta dati procedure di riconoscimento titolo estero in corso

In riferimento agli aspiranti che hanno attivato correttamente la procedura di riconoscimento del titolo estero, le SS.LL. vorranno rendere noto a questo Ufficio le procedure in atto non ancora portate a compimento per il personale in servizio presso le scuole di competenza, trasmettendo CON URGENZA (entro il 10.9.2021) c.f., cognome, nome, titolo di cui è stato richiesto il riconoscimento, estremi della richiesta effettuata al Ministero competente (data, numero di protocollo, modalità).

Retrodatazione giuridica

Come noto la legge n. 41/2020, di conversione del D.L. n. 22/2020, all'art. 2, comma 6 stabilisce che gli aspiranti all'immissione in ruolo da GM 2021 debbano essere destinatari di contratto di lavoro avente decorrenza giuridica dal 01/09/2020 per le classi di concorso e per il numero di posti specificati nell'allegato C) del D.M. n.91/2020. In sede di predisposizione del contratto, le SS.LL. vorranno altresì verificare se trattasi di aspirante destinatario di retrodatazione giuridica come disposta dall'USR per la Puglia, D.D.G. prot. n. AOODRPU 26031 del 26.08.2021-Retrodatazione giuridica ex art.2 co. 6 del D.L. 8 aprile 2020, n.22, come *rettificato D.D.G. prot. n. AOODRPU 26035 del 26.08.2021*

Si rammenta, inoltre, che in esito ai controlli effettuati, nel caso di mancanza di requisiti alla sottoscrizione del contratto, le SS.LL. adotteranno gli atti consequenziali (risoluzione del contratto, riconoscimento del servizio prestato di fatto e non di diritto, ...). Si richiamano l'art.75 del Testo Unico sostiene che **“qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”** e l'art. 76 del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa, **“chiunque rilasci delle dichiarazioni mendaci, le quali presentino dei vizi documentabili e inequivocabili, è tenuto a rispondere per reato di falso”**.

Per quanto non indicato in questa nota, le SS.LL. faranno riferimento alle disposizioni legislative e ministeriali

IL DIRIGENTE
GIUSEPPINA LOTITO



Firmato digitalmente da
LOTITO GIUSEPPINA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA